

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1131

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CAIAZZA, BERTÈ, BUZZI, FRANCESCHINI, DE ZAN

Presentata il 13 marzo 1964

Modifica delle carriere esecutive delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — In applicazione della legge 20 dicembre 1962, n. 1749, al personale delle carriere esecutive delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica è stato elevato il coefficiente iniziale da 157 a 173 con decorrenza 1° luglio 1962. Il provvedimento era una logica conseguenza della legge 28 luglio 1961; n. 831 che, tra l'altro, elevò, il coefficiente iniziale del personale ausiliario da 151 a 159.

Purtroppo, però, la nuova legge 1749 non ha completamente sanate le anomalie che la concessione del coefficiente iniziale 173 per le carriere esecutive del personale non insegnante aveva in animo di rettificare. Infatti nell'istruzione tecnica e professionale la carriera ausiliaria degli aiutanti tecnici ha inizio, per la legge 22 novembre 1961, n. 1282, dallo stesso coefficiente 173 in vigore per gli applicati di segreteria e per i magazzinieri.

Questo stato di cose ha creato una situazione di evidente e comprensibile disagio nell'ambito di ogni scuola del settore interessato in quanto, inoltre, il titolo di studio richiesto per gli aiutanti tecnici è la licenza elementare, mentre, come è noto, quello richiesto per la carriera esecutiva degli applicati e dei magazzinieri è la licenza di scuola secondaria di primo grado.

Ci sono state molte proteste da parte del personale esecutivo ed anche da parte dei dirigenti degli Enti scolastici interessati i quali

hanno a cuore il perfetto funzionamento dei loro uffici senza che problemi di carattere essenzialmente di tabelle debbano mettere in forse il regolare andamento dei servizi.

D'altra parte occorre tenere presente che già la legge 2 marzo 1963, n. 262, ha elevato al coefficiente 180 l'inizio della carriera degli applicati di segreteria dei conservatori di musica, accademie belle arti, licei artistici ecc. e, pertanto, la presente proposta di legge non può considerarsi una innovazione nella carriera degli applicati di segreteria dell'istruzione tecnica e professionale.

Con essa s'intende sanare questa anacronistica situazione, invero di modesta portata in quanto il personale interessato non è molto numeroso, mentre il disagio creato dalla parità di inizio di carriera tra gli esecutivi e gli ausiliari porta nocimento al funzionamento di scuole e di istituti facenti parte di un settore molto delicato ed in continuo sviluppo.

Infatti con l'articolo 1 si prevede l'inizio della carriera esecutiva degli applicati di segreteria e dei magazzinieri delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale al coefficiente 180 a decorrere dal 1° luglio 1963, quantunque la legge 20 dicembre 1962, n. 1749 che portò il coefficiente al 173 per le stesse carriere ebbe effetto dal 1° luglio 1962.

Con l'articolo 2 si provvede alla ricostruzione della carriera del personale in servizio

in base alle nuove tabelle *A* e *B* allegate alla presente proposta di legge.

Il personale interessato al provvedimento ammonta a circa 700 unità e la spesa relativa può calcolarsi in lire 30.000.000. A tale spesa può farsi fronte con le disponibilità dei capi-

toli dell'istruzione tecnica e professionale del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1963-64.

Per tutte le susposte ragioni, ci auguriamo che la presente proposta di legge possa ottenere la vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il coefficiente iniziale previsto per gli applicati di segreteria e per i magazzinieri delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale è elevato, con decorrenza 1° luglio 1963, da 173 a 180.

La tabella *C* allegata alla legge 3 aprile 1958, n. 475 e la tabella *G* allegata alla legge 22 novembre 1961, n. 1282, sono sostituite dalla tabella *A* e *B* allegate alla presente legge.

ART. 2.

Le carriere del personale esecutivo previste al precedente articolo 1, di ruolo ordinario, vengono ricostruite secondo lo sviluppo previsto dalle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge e secondo le tabelle *C* e *D* per il personale di ruolo aggiunto.

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge in lire 30.000.000 sarà fatto fronte con il normale stanziamento dei capitoli 121, 122, 124, 127, 130 e 132 del bilancio della pubblica istruzione per l'esercizio del 1963-64.

ART. 4.

La presente legge ha effetto giuridico ed economico dal 1° luglio 1963.

CARRIERE ESECUTIVE

TABELLA A.

RUOLO ORDINARIO DEGLI APPLICATI DI SEGRETERIA.

- Coefficiente n. 180. — Applicato di prima nomina.
» » 202. — Archivista dopo 2 anni nel coefficiente precedente.
» » 229. — Primo archivista, dopo 13 anni di servizio complessivo (1).
» » 271. — Archivista capo, dopo 8 anni nel coefficiente precedente.

TABELLA B.

RUOLO ORDINARIO DEI MAGAZZINI.

- Coefficiente n. 180. — Vice-magazziniere di prima nomina.
» » 202. — Magazziniere, dopo 2 anni nel coefficiente precedente.
» » 229. — Primo magazziniere, dopo 13 anni di servizio complessivo (1).
» » 271. — Magazziniere capo, dopo 8 anni nel coefficiente precedente.

TABELLA C.

RUOLO AGGIUNTO DEGLI APPLICATI DI SEGRETERIA.

- Coefficiente n. 180. — Applicato di prima nomina.
» » 202. — Archivista, dopo 3 anni nel coefficiente precedente.
» » 229. — Primo archivista, dopo 5 anni nel coefficiente precedente.

TABELLA D.

RUOLO AGGIUNTO DEI MAGAZZINIERI.

- Coefficiente n. 180. — Vice-magazziniere di prima nomina.
» » 202. — Magazziniere, dopo 3 anni nel coefficiente precedente.
» » 229. — Primo magazziniere, dopo 5 anni nel coefficiente precedente.

(1) Il coefficiente n. 229 nel ruolo degli applicati ed in quello dei magazzinieri, potrà essere raggiunto dopo 11 anni di servizio nel ruolo mediante esami per merito distinto da bandirsi annualmente.